

LINEE GUIDA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto delle segnalazioni non solo le condotte penalmente perseguibili, ma anche le altre condotte generalmente illegittime, quali atti contrari a quanto previsto dall'ordinamento giuridico, ovvero tutti quei comportamenti, o irregolarità, compiuti o anche tentati, a danno dell'amministrazione, ferma restando la responsabilità correlata a calunnia e diffamazione.

In particolare la segnalazione, che se possibile deve essere inoltrata con tempestività atteso il carattere preventivo dello strumento, può interessare fatti, atti, eventi od omissioni tali da produrre:

- a) pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione;
- b) pregiudizio patrimoniale alla pubblica amministrazione;
- c) danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti o di altri soggetti che svolgono la loro attività presso la pubblica amministrazione;
- d) pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la pubblica amministrazione;
- e) violazioni del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- f) conseguenze penalmente rilevanti.

Non possono essere oggetto di segnalazione le semplici manifestazioni di insoddisfazione sulla qualità del servizio, né le comunicazioni che non riguardino situazioni direttamente percepite dal segnalante.

CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, per essere sufficientemente circostanziata e completa, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica, della sede ove presta servizio e dei recapiti;
- b) descrizione dei tempi e del luogo in cui sono stati commessi eventuali illeciti;
- c) descrizione ben circostanziata del fatto oggetto della segnalazione;
- d) indicazione dell'autore o degli autori del fatto;
- e) indicazione di altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di poter utilmente riferire sul medesimo;
- f) indicazione di eventuale documentazione a sostegno della fondatezza della segnalazione;
- g) qualunque informazione utile allo sviluppo di indagine.

Ogni segnalazione priva di elementi che permettano di identificare l'autore della stessa non può in alcun modo essere presa in considerazione. Resta fermo che, nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, l'identità del dipendente segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia

assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'Ateneo ha attivato i seguenti canali d'ascolto volti ad incentivare e proteggere le segnalazioni:

1. pagina web denominata "Segnalazioni condotte illecite", disponibile attraverso il link: http://www.intranet.unitus.it/condotte_illecite.html, con accesso anonimo (senza richiesta di credenziali, né identificazione dell'indirizzo IP del computer da cui il modulo stesso proviene) e riservato ai soli utenti connessi alla rete d'Ateneo. L'eventuale segnalazione, da perfezionare con la compilazione del "Modulo di segnalazione delle condotte illecite" ivi presente, viene direttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@unitus.it;
2. indirizzo di posta elettronica anticorruzione@unitus.it, utilizzabile per messaggi che rechino in allegato il modulo di segnalazione predisposto e scaricabile dal sito "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione/ Whistleblower - modulo di segnalazione".
3. comunicazione verbale diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e contestuale compilazione del modulo di segnalazione sopracitato.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

I dipendenti dell'Ufficio UPD e Anticorruzione individuati per la gestione delle segnalazioni ricevute, operando con la massima riservatezza sia in merito all'identità del segnalante che al contenuto della segnalazione, provvedono a trasmettere al RPC la documentazione relativa alle comunicazioni ricevute.

Le attività di gestione della segnalazione si articolano in due fasi distinte:

- a) Verifica preliminare: tutte le segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare di competenza del RPC.
- b) Trattazione: sulla base della documentazione, il RPC procede a classificare le segnalazioni in:
 1. "segnalazione non sufficientemente circostanziata": ciò nel caso in cui i contenuti non consentano di procedere alla successiva fase di verifica svolta dai competenti organismi. In tale circostanza il RPC procederà con l'archiviazione della stessa dandone comunicazione al segnalante.
 2. "segnalazione circostanziata": ciò nel caso in cui il RPC rilevi gli estremi per l'avvio di un procedimento. Successivamente il RPC provvede ad inoltrare la segnalazione agli organismi disciplinari competenti: Commissione Etica, Collegio di Disciplina, Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), autorità giudiziarie competenti.